

# ***Scommesse.net***

**Consorzio di promozione per il gioco on-line**

## Statuto

Consorzio di imprese costituito ai sensi art. 2602 c.c. e seguenti

**CONSORZIO "SCOMMESSE.NET"**  
**STATUTO CONSORTILE**

**Art.1**  
**(Denominazione sociale)**

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e ss. Codice Civile, un Consorzio volontario con attività esterna denominato **"CONSORZIO SCOMMESSE.NET"**

**Art.2**  
**(Sede)**

La sede è fissata in Roma. In sede di costituzione essa e' stabilita in via E.L. Cerva, 96. Presso la sede del Consorzio e' istituito anche l'ufficio destinato a svolgere attività con i terzi. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Art.3**  
**(Conсорziati)**

Possono aderire al Consorzio imprenditori - persone fisiche o giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, fondazioni, aziende speciali, cooperative che svolgano attività a qualsiasi titolo interessate al settore dei giochi pubblici e delle scommesse, con particolare riguardo al settore dei giochi con raccolta a distanza (cosiddetto "on-line"). Quindi, senza che l'elenco abbia carattere esaustivo: Ricevitorie, Corner, Agenzie, Bar e Tabaccherie, titolari di sale giochi ed Internet Point, agenti, rivenditori e software house specializzate nel settore dei giochi e dei concorsi pronostici, titolari di locali commerciali che sono promotori di gioco online e titolari di locali interessati alla apertura di nuovi punti di promozione del gioco online.

Possono anche aderire al Consorzio, senza, tuttavia, assumere la qualifica di Consorziato ne' avere diritto di voto, i cosiddetti "Sostenitori" e le condizioni di adesione e di utilizzo dei servizi del Consorzio vengono regolamentate dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il numero di consorziati e' illimitato, non potrà essere inferiore a cinque e potrà essere, di anno in anno, contingentato per decisione del Consiglio direttivo.

**Art.4**  
**(Oggetto)**

Il Consorzio si propone di:

- integrare e coordinare le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei consorziati al fine di promuovere il potenziamento, la diffusione e la divulgazione dei servizi da loro resi;
- effettuare la ricerca dei mercati ove possano essere forniti i servizi offerti dai consorziati e curarne la eventuale pubblicità collettiva, promuovendo l'immagine del Consorzio;
- promuovere l'addestramento, l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione dei professionisti e dei collaboratori dei consorziati, ovvero dei loro clienti;
- fornire ai consorziati, anche tramite l'elaborazione e l'invio di circolari informative e comunicati, il piu' ampio supporto di informazioni attinenti i loro campi di attività professionale e, strumentalmente al perseguimento di tale finalità, raccogliere, catalogare e aggiornare pubblicazioni, banche dati nonché documenti legislativi, normativi e giurisprudenziali inerenti gli argomenti e le problematiche di interesse dei consorziati;
- svolgere attività editoriale in genere e, in particolare, pubblicare libri e periodici a esclusione dei quotidiani, riviste e bollettini, anche attraverso la produzione di audiovisivi, filmati e in genere di strumenti di comunicazione che impieghino tecniche multimediali;
- organizzare e partecipare, anche collettivamente, a Fiere, manifestazioni, congressi, esposizioni;
- allestire, organizzare e fornire servizi, amministrativi e non, di sostegno, completamento e supporto all'attività dei consorziati;
- allestire, organizzare e gestire in forma comune e accentrata attività e servizi tipici delle strutture dei consorziati con lo scopo di sfruttare sinergie ed economie di scala e ridurre i costi di gestione delle strutture medesime.

Inoltre, il Consorzio si propone di agevolare, sostenere e promuovere lo sviluppo delle attività economiche dei clienti dei consorziati. Per il perseguimento di tale finalità il Consorzio potrà:

- monitorare, analizzare e razionalizzare, in modo sistematico ed organico, le esigenze dei clienti dei consorziati approntando sistemi e metodi idonei a favorire la circolazione, la divulgazione e la reciproca conoscenza delle stesse sia tra i consorziati che tra i loro clienti, con l'avvertenza che la raccolta di notizie dovrà avvenire nel rispetto della legge n. 675/1996 sul "Trattamento dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- dare ai consorziati assistenza e tutela ai loro legittimi interessi e operare per lo sviluppo ed il progresso dell'attività dei consorziati stessi nel rispetto della qualità, della sicurezza e dell'ambiente;
- rappresentare, nei limiti del presente statuto, le imprese consorziate nei rapporti con gli organi politici, amministrativi e tecnici, sia pubblici che privati, in sede nazionale ed internazionale, nonché in quegli Istituti, Enti, Organizzazioni, convegni nazionali ed internazionali nei quali la presenza del consorzio risulti opportuna, instaurando anche rapporti a carattere continuativo;

- individuare, studiare e analizzare nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti industriali, commerciali e professionali da sottoporre alla valutazione dei clienti assistiti dai consorziati allo scopo di verificarne la possibilità di concreta attuazione;
- fornire servizi vari e l'assistenza per la risoluzione delle diverse problematiche fiscali, legali, amministrative, finanziarie e tecniche connesse alla realizzazione delle iniziative e dei progetti di cui al punto precedente;
- analizzare, valutare e curare, anche a seguito di richiesta formulata dai clienti dei consorziati, la ricerca di partners per la compartecipazione e cointeressenza nella realizzazione di progetti di aggregazione aziendale;
- agevolare la conclusione di scambi commerciali e relazioni economiche tra i clienti dei consorziati ovvero tra gli stessi e terzi soggetti in materia di operazioni di compravendita di beni mobili ed immobili, di aziende e partecipazioni societarie, di brevetti, marchi, formule e diritti di sfruttamento delle opere dell'ingegno;
- fornire servizi vari ed assistenza per la costituzione di joint ventures in Paesi dell'Unione Europea ed in Stati extracomunitari nonché per la delocalizzazione all'estero di aziende o di fasi dei processi produttivi;
- promuovere, a favore dei clienti dei consorziati, sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione ove ne sia possibile, eliminando onerose intermediazioni, stipulare convenzioni vantaggiose con i fornitori, svolgere azione calmieratrice dei prezzi di acquisto, provvedendo all'approvvigionamento delle materie prime, dei semilavorati, delle attrezzature, dei beni strumentali e degli strumenti di lavoro in genere occorrenti;
- svolgere un'attività contrattuale diretta ad agevolare, a condizioni economiche di maggior favore, l'acquisizione di servizi a favore dei clienti dei consorziati, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con Istituti di credito, società di leasing e di factoring, società finanziarie in genere, compagnie assicurative, istituzioni, società o enti;
- organizzare convegni divulgativi, seminari informativi, corsi di preparazione e aggiornamento, programmi di formazione e ogni altra forma di manifestazione culturale e/o professionale relativamente sia a problematiche di carattere generale sia ad aspetti specifici dei diversi settori di attività economica nei quali operano i clienti dei consorziati.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte dal Consorzio, esclusivamente tramite l'opera dei consorziati, anche a favore di operatori economici diversi dai clienti degli stessi consorziati.

Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze con o senza deposito e mandati e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purchè per operazioni rientranti

nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono, comunque, tassativamente escluse dall'oggetto sociale, tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possono essere richieste anche successivamente.

#### **Art.5 (Durata)**

Il Consorzio, agli effetti di quanto disposto dall'art. 2604 del Codice Civile, ha durata fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). La durata può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei consorziati riunita in sessione straordinaria. In ogni caso, il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25 del presente Statuto.

#### **Art.6 (Scopo)**

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve comportare il conseguimento né la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali avanzi di gestione, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione per i consorziati. Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio, cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio. Il Consorzio è apartitico e non può perseguire finalità di rappresentanza sindacale.

#### **Art.7 (Fondo consortile e obbligazioni)**

Il fondo consortile, di ammontare variabile, è inizialmente pari alla somma dei contributi associativi iniziali versati dai consorziati fondatori. Successivamente esso si alimenta, tra l'altro, con le quote associative, versate dai nuovi consorziati al momento della loro 1ª adesione al Consorzio, e con le quote di adesione annuale, versate da tutti i consorziati anno per anno, a partire dal 2° anno di adesione. Contributi straordinari al Fondo consortile possono essere deliberati con la maggioranza dei 2/3 dei consorziati.

La quota associativa, quella che ciascun nuovo consorziato è tenuto a versare "una tantum", è stabilita in euro 100 (cento) come quota associativa iniziale in "conto capitale" più euro 10.000 (diecimila/00) come quota associativa in "conto esercizio", per l'ordinario funzionamento del Consorzio.

La quota di adesione annuale al Consorzio e' invece stabilita in euro 200 (duecento) e potrà essere adeguata sulla base del bilancio preventivo redatto dal Consiglio Direttivo e sottoscritto dalla Assemblea Generale ed eventualmente incrementata in base alle spese di gestione del Consorzio stesso.

Ogni impresa potrà sottoscrivere piu' quote consortili fino ad un massimo di 10 quote.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento di una quota di adesione libera, a fondo perduto, con un minimo di euro 2.000 (duemila) e di una quota di associazione annuale, dal 2° anno, di euro 100 (cento).

Il fondo comune del consorzio verrà ad essere costituito quindi a regime dai contributi dei consorziati, da quelli dei sostenitori, dalla eccedenza attiva delle gestioni annuali, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo (liberalità, contributi straordinari dei Consorziati, contributi dello Stato, ecc.) a favore del consorzio stesso e dai beni acquisiti con il versamento da parte dei consorziati delle rispettive quote.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata del consorzio e pertanto le imprese consorziate, che per un qualsivoglia motivo cessano di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e di assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. I creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo medesimo, che invece e' destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Per le obbligazioni sociali la responsabilita' verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del Codice Civile. In particolare, quindi, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile, e la responsabilità dei singoli Consorziati e' quindi limitata alle quote da ciascuno sottoscritte sia in conto capitale che in conto esercizio. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto di singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione da parte del Consorzio di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata se, in precedenza, i consorziati interessati all'operazione non abbiano fornito la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'operazione stessa e le eventuali garanzie nei modi di volta in volta ritenuti opportuni dal Comitato Direttivo in funzione della specificità dell'operazione per la copertura dei rischi alla medesima connessi.

Il consiglio Direttivo gestisce il fondo comune e l'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 8** **(Ammissione)**

I soggetti che intendono entrare a fare parte del Consorzio devono avere i requisiti di cui all'Art. 3 del presente Statuto. Essi devono avanzare domanda scritta al Presidente utilizzando l'apposito modello di richiesta di ammissione predisposto dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà, in ogni caso, contenere le esatte generalità e tutti i dati identificativi del soggetto richiedente e del suo eventuale legale rappresentante, dell'attività economica effettivamente svolta e dell'indirizzo della sede nella quale la stessa viene esercitata. Essa dovrà essere sottoscritta da colui che detiene la titolarità o la legale rappresentanza del soggetto richiedente e dovrà attestare la piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio nonché l'accettazione delle stesse nella loro integrità. Dovrà infine essere corredata in allegato da quei documenti eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo per poterne valutare l'idoneità all'adesione. L'accoglimento della domanda verrà deliberato dal Consiglio Direttivo previo esame della istanza presentata ed in modo insindacabile (il rifiuto alla domanda di adesione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa). Nel caso di accoglimento della domanda, il nuovo Consorziato ammesso dovrà provvedere, entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio Direttivo, al versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile previsti nell'art. 7 del presente Statuto. La qualifica di consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti decorreranno soltanto dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile, essendo l'adesione inderogabilmente subordinata al rispetto dell'onere di cui al presente comma. Il mancato integrale versamento di cui qui sopra comporterà quindi automaticamente la decadenza della stessa domanda di ammissione, senza diritto alla restituzione di quanto eventualmente già versato a titolo parziale.

## **Art. 9** **(Obblighi dei consorziati e dei sostenitori)**

I Consorziati e i Sostenitori si obbligano:

- a) a rispettare il presente Statuto, il regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli Organi consortili;
- b) a pagare la quote ed i contributi consortili di cui all'Art. 7 del presente Statuto;
- c) a mantenere nei confronti degli altri Consorziati, degli aderenti al Consorzio e degli organi del Consorzio rapporti di cordiale collaborazione;
- d) a non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità similari o affini a quelle del Consorzio o

- che perseguono fini in contrasto con le finalità del Consorzio stesso;
- e) a comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione dei dati e delle notizie come individuati nella domanda di ammissione;
  - f) a svolgere le attività consortili precedentemente concordate, ognuno per la propria qualifica;
  - g) ad attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo ed alla propria disponibilità, di concerto con gli altri Consorziati, per il raggiungimento delle finalità consortili;
  - h) a non divulgare, per finalità diverse da quelle comuni dei consorziati, atti, fatti o notizie del Consorzio e/o dei consorziati e loro clienti, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi gli stessi strettamente riservati, indistintamente;

### **Art.10** **(Diritti e competenze dei consorziati)**

I Consorziati hanno diritto:

- a) di partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento dei contributi consortili;
- b) di partecipare alla vita consortile nelle forme prescritte dal presente Statuto, dal regolamento interno e dalle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) di beneficiare di tutte le attività e dei servizi approntati dal Consorzio per la generalità dei Consorziati;

I consorziati inoltre decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal Codice Civile e/o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei Consorziati sottopongono alla loro approvazione. I Consorziati sono competenti a:

- a) fermo restando quanto previsto al successivo art. 19 del presente Statuto, nominare i membri del Consiglio direttivo con determinazione degli eventuali compensi;
- b) approvare il bilancio di esercizio;
- c) emanare direttive al Consiglio direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- d) deliberare sui contributi straordinari qualora il fondo dovesse risultare insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, determinandone anche il loro ammontare;
- e) emanare i Regolamenti consortili;
- f) deliberare sulle modifiche statutarie;
- g) nominare uno o più liquidatori in caso di scioglimento del Consorzio.

Salvo quanto previsto nel successivo art.13 del presente Statuto, le decisioni dei consorziati possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta.

### **Art.11 (Recesso)**

E' ammesso il recesso dal Consorzio. Il Consorziato o il Sostenitore puo' esercitare tale diritto mediante comunicazione scritta da trasmettere al Consorzio mediante lettera Raccomandata con A.R., indirizzata alla sede legale del Consorzio. Il recesso produrra' effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio anteriormente alla data di ricezione della lettera di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto. In ogni caso, quindi, il recesso non ha efficacia se il Consorziato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere nei confronti del Consorzio stesso.

In caso di recesso il Consorziato puo' presentare un nuovo soggetto che ne prenda il posto nel Consorzio.

### **Art.12 (Esclusione)**

L'esclusione di un Consorziato o del Sostenitore puo' essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando esso:

- a) abbia violato gli obblighi imposti ai Consorziati o ai Sostenitori;
- b) non si attenga gravemente ai doveri imposti dall'etica professionale o in qualsiasi modo leda l'immagine del Consorzio;
- c) non osservi le disposizioni dello Statuto, del regolamento e le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, anche per quello che riguarda l'obbligo di versamento delle quote annuali di cui al precedente art. 7;
- d) sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- e) siano venuti meno i requisiti previsti per l'adesione al Consorzio;

Il Presidente deve contestare per iscritto, a mezzo Raccomandata con A.R. l'eventuale causa di esclusione, motivata, deliberata dal Consiglio Direttivo e attendere 15 giorni dalla data di spedizione della contestazione eventuali controdeduzioni e giustificazioni del Consorziato o del Sostenitore prima di rendere operativa l'esclusione.

**Art.13**  
**(Quote dei Consorziati recessi o esclusi)**

Ai sensi e per effetto dell'Art. 2609 del Codice Civile, in caso di recesso o di esclusione al Consorziato non spetta alcun diritto al fondo consortile. Tutte le somme versate dal Consorziato ai sensi del precedente art. 7 non saranno rimborsate e le quote di partecipazione andranno ad accrescere proporzionalmente le quote degli altri Consorziati. L'adesione, il recesso, e l'esclusione di un Consorziato non costituiscono modificazione al Contratto di Consorzio.

**Art.14**  
**(Organi del Consorzio)**

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

**Art.15**  
**(L'Assemblea Consortile)**

L'Assemblea e' composta da tutti i Consorziati in regola con il pagamento delle quote, in persona dei propri rappresentanti legali o negoziali. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ciascuna quota annuale versata e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato mediante delega scritta. Le deleghe sono rappresentative dei diritti di voto complessivi appartenenti a ciascun Consorziato identificato con il pagamento della quota associativa. In ogni caso, nessun Consorziato potrà avere in sede assembleare piu' di due deleghe. Possono altresì partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto, i soci Sostenitori.

L'Assemblea si riunisce su invito scritto del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente, inviato a mezzo Raccomandata con A.R, telefax, e-mail o altri mezzi telematici, comunque denominati, che assicurino la certezza del ricevimento della comunicazione, con preavviso minimo di otto (8) giorni e riporterà l'ordine del giorno della seduta. La Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Delle deliberazioni dell'Assemblea e' redatto verbale in apposito libro a cura del Presidente del Consorzio, di cui i consorziati possono prendere conoscenza.

L'Assemblea puo' essere ordinaria o straordinaria.

**Art.16**  
**(L'Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno, in Italia, dal Consiglio Direttivo e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo stesso da almeno un terzo dei consorziati. Essa e' validamente costituita in prima convocazione qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la meta' dei voti piu' uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei Consorziati intervenuti o rappresentati. Essa:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Vice Presidente del Consorzio;
- c) discute ed approva il Bilancio ed i rendiconti di esercizio;
- d) approva o modifica il Regolamento del Consorzio;
- e) emana le direttive per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi;
- f) delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- g) delibera sulla ratifica o modifica della Quota di Associazione annuale e della Quota di Adesione al Consorzio proposta dal Consiglio Direttivo.

**Art.17**  
**(L'Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria e' convocata su delibera del Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta domanda da un numero di Consorziati che rappresenti almeno un terzo degli aventi diritto al voto, calcolati con la modalita' di cui al presente Statuto. In tal caso la convocazione dovra' avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Essa e' validamente costituita secondo gli stessi criteri della Assemblea ordinaria di cui all'Art. 16 e le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Consorziati presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- a) modificazioni delle norme contenute nel presente Statuto;
- b) scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) nomina, sostituzione, revoca, poteri ed emolumenti dei liquidatori;
- d) responsabilita' dei componenti del Consiglio Direttivo;

**Art.18**  
**(Consultazione scritta)**

La consultazione scritta avviene ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta esplicita domanda da almeno un quarto dei Consorziati. Essa consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i Consorziati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento. Nella proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione nonché l'esatto testo della decisione da assumere. Ai consorziati verrà assegnato un termine, comune a tutti, non inferiore a 10 (dieci) giorni per trasmettere la propria risposta in forma scritta. La mancanza di risposta del Consorzio viene considerata come astensione della deliberazione. Il Consiglio Direttivo deve comunicare ai Consorzio l'esito completo della consultazione.

### **Art.19** **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consorzio è amministrato, secondo quanto deliberato dalla Assemblea Ordinaria, da un Consiglio Direttivo composto, oltre che dal Presidente, da due a quattro membri. Viene riservata ai Consorzio che hanno fondato il Consorzio la facoltà di procedere unanimemente alla prima elezione di non meno di 2 (due) Consiglieri. Essi rimangono in carica fino a revoca o dimissioni e possono essere rieletti senza limiti; inoltre almeno la metà dei Consiglieri, compreso il Presidente, devono rivestire la qualifica di soci fondatori.

Se, per dimissioni o per altre cause, cessano dalla carica uno o più Consiglieri senza che ciò comporti il venir meno della maggioranza degli stessi, il Consiglio Direttivo, ricorrendo alla cooptazione, potrà procedere alla nomina diretta dei nuovi Consiglieri la quale sarà sottoposta alla ratifica della prossima Assemblea. Se, invece, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo. In tal caso, i Consiglieri restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o un Consigliere, lo ritenga necessario. I suoi componenti e l'Organo di controllo, ove nominato, sono convocati a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo, compreso l'utilizzo della posta elettronica, da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione. In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere eseguita mediante fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di tali formalità, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito e atto a deliberare quando ad esso partecipano tutti i Consiglieri e i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e

le sue deliberazioni si considerano validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano con mezzi telematici come chat o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire le discussioni ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificatesi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, nel quale dovrà pure trovarsi il Segretario, onde consentire la verbalizzazione.

A parità di voti prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelli esplicitamente previsti dallo Statuto, e' investito dai piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:

- a) deliberare in merito alle domande di ammissione presentate da aspiranti consorziati;
- b) deliberare in merito al recesso e all'esclusione dei consorziati;
- c) deliberare in merito al gradimento verso l'avente causa nelle ipotesi di trasferimento della quota consortile;
- d) redigere il bilancio preventivo, determinando in tale sede l'ammontare dei contributi consortili di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- e) determinare le quote di ingresso dei nuovi consorziati nonché i contributi specifici di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- f) nominare il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- g) predisporre il Regolamento interno del Consorzio;
- h) curare la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutta la documentazione riguardante il Consorzio;
- i) convocare l'Assemblea dei consorziati nei casi previsti dal presente Statuto;
- j) adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari ai fini dell'attuazione degli scopi consortili indicati nell'art. 4 del presente Statuto;

Il Consiglio Direttivo puo' delegare proprie attribuzioni ad una o piu' Commissioni esecutive composte da alcuni dei Consiglieri o ad uno o piu' dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; puo' impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

**Art.20**  
**(Il Presidente)**

Il Presidente del Consorzio e del Consiglio direttivo rimane in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. In considerazione delle funzioni di proposizione, controllo e garanzia che, ai sensi del presente Statuto, vengono attribuite al Presidente del Consorzio, la carica di Presidente del Consorzio e' ricoperta dell'Amministratore pro tempore della Soc. HappySoft Srl, socio fondatore del Consorzio stesso, o da un suo delegato. In caso di sopravvenuta e non temporanea mancanza dell'Amministratore, la HappySoft Srl provvedera' tempestivamente alla sua sostituzione. Fatti salvi i casi di nomina di consiglieri delegati e/o di procuratori con potere di rappresentanza, il Presidente viene investito della legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e gli viene quindi attribuita la firma in rappresentanza legale del Consorzio. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente è competente a:

- a) vigilare sul buon funzionamento, coordinamento e finalizzazione di tutte le attività consortili;
- b) dare disposizione per l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- c) promuovere la conciliazione amichevole delle eventuali controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra consorziati ovvero tra il Consorzio ed i consorziati o gli organi del Consorzio;
- d) compiere gli incarichi eventualmente conferitegli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo;
- f) firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, i documenti fiscali ed ogni genere di atto che interessi il Consorzio;
- g) nominare avvocati nei giudizi nei quali il Consorzio sia attore o convenuto;
- h) provvedere al deposito del bilancio di esercizio.

**Art.21**  
**(Il Collegio dei Revisori dei Conti)**

Viene data facoltà ai consorziati di deliberare la costituzione, quale ulteriore organo del consorzio, di un Collegio dei Revisori che verrà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dai consorziati con la maggioranza prevista per l'elezione dei consiglieri. Il Presidente del Collegio viene nominato dal Collegio stesso tra i suoi membri. I revisori durano in carica tre anni e sono eleggibili per non più di due mandati. E' facoltà dei consorziati revocare i Revisori dalla loro carica. Per i rischi

professionali inerenti le attività dei Revisori puo' essere facoltativamente prevista, a carico del Consorzio, la predisposizione di adeguata copertura assicurativa a seguito di polizza sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione. Il Collegio dei Revisori è competente a:

- a) controllare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio direttivo prima della presentazione per l'approvazione;
- b) svolgere attività di controllo sull'operato degli organi consortili;
- c) svolgere attività di controllo sulla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

### **Art.22 (Bilancio)**

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo curerà la redazione e la presentazione del bilancio consuntivo di esercizio, costituito dal rendiconto della attività e passività del Consorzio comprese nel periodo che va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il documento contenente il bilancio di esercizio dovrà essere depositato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso all'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2615 bis Codice civile, a cura del Presidente del Consorzio. L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio di esercizio non potrà in alcun modo essere diviso fra i consorziati ma dovrà essere destinato ad essere accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile, per essere reinvestito negli esercizi successivi a quello in cui e' stato ottenuto.

E' obbligo del Comitato Direttivo predisporre un bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti nonché l'entità dei contributi consortili annuali di cui all' Art. 7 del presente Statuto. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei consorziati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art.23 (Regolamento)**

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà facoltà del Consiglio Direttivo predisporre apposito regolamento interno, che dovrà nel caso essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati e che, tra l'altro, potrà meglio definire le concrete modalità di gestione dei rapporti tra Consorzio e consorziati nonché tra i consorziati medesimi.

### **Art.24**

### **(Modifiche)**

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria dei Consorziati e dovranno essere approvate con voto a maggioranza come da Art. 17 del presente Statuto.

### **Art.25 (Scioglimento)**

Il Consorzio si scioglie per le cause espressamente previste dall'Art. 2611 Codice Civile, ed in particolare per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea delibererà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza del Consorzio;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, gli stessi potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del Consorzio. L'Assemblea dei consorziati può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo la previa eliminazione della causa di scioglimento, con propria deliberazione assunta con i quorum previsti dall'art. 17 del presente Statuto. In seguito alla decisione di scioglimento, il Consiglio Direttivo uscente deve cooperare con diligenza al fine di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In particolare, il Comitato Direttivo uscente dovrà:

- a) consegnare i libri e le scritture contabili ai liquidatori;
- b) redigere una situazione dei conti con riferimento alla data di effetto dello scioglimento;
- c) redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento della approvazione dell'ultimo bilancio.

Le disposizioni sulle decisioni dei consorziati, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Terminata la liquidazione, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei consorziati a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

**Art.26**  
**(Clausola compromissoria)**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i consorziati o fra i consorziati e il Consorzio che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, l'interpretazione del presente Statuto nonché in merito a delibere Assembleari, sono risolte da un collegio arbitrale composto da tre persone designate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Il Collegio Arbitrale decide come arbitro rituale. Le decisioni del Collegio sono definitive, non impugnabili nel merito e vincolanti per le parti, che si impegnano fin d'ora ad accettarle. Le spese dell'Arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa motivata decisione del Collegio.

**Art.27**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia di Consorzi